

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1717

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori IMPOSIMATO, CORVINO, DI BELLA,  
LAFORGIA e VOZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1995

---

Riordino del ruolo del corpo veterinario dell'Esercito,  
della Marina e dell'Aeronautica

---

ONOREVOLI SENATORI. - Dei corpi logistici dell'esercito fa parte anche il corpo veterinario che, oltre a provvedere all'allevamento, alla cura ed alla profilassi a favore del patrimonio zootecnico militare, oggi quantitativamente ridotto, ma di elevata genealogia, concorre in modo non secondario, unitamente al corpo di sanità, alla tutela della salute della collettività militare e nelle emergenze assicura il suo valido contributo al Servizio sanitario nazionale civile come già avvenuto nell'alluvione di Firenze, durante il sisma del Friuli, nelle zone terremotate dell'Irpinia e del resto della Campania e, nelle operazioni all'estero, in Libano, Mozambico, Somalia, Albania, eccetera.

Le competenze dei veterinari negli ultimi decenni, nonostante la riduzione del patrimonio zootecnico, sono andate via via crescendo perchè mentre nel passato essi si occupavano esclusivamente della cura dei quadrupedi e della ispezione delle carni fresche all'atto della macellazione degli animali, oggi i veterinari si interessano della ispezione e dei controlli sanitari di tutti gli alimenti di origine animale, dalle uova al latte e derivati, dal pesce fresco ai prodotti ittici in conserva, dalle carni fresche a quelle comunque conservate, dalle carni degli animali da cortile agli alimenti misti contenenti una componente carnea superiore al 10 per cento.

Le competenze dei veterinari, civili e militari, vanno ancora oltre perchè per tutelare la salute umana questi professionisti sono tenuti ad estendere i loro controlli su tutto ciò che agli alimenti è connesso: celle frigorifere, laboratori di sezionamento e lavorazione carni, utensili e mezzi di trasporto, eccetera.

In ambito militare tali compiti vengono svolti da un ridotto numero di ufficiali veterinari la cui azione è particolarmente rivolta alla medicina preventiva mediante

una silenziosa e costante attenzione su tutti i momenti della filiera produttiva: collaudo, trasporto, conservazione, preparazione e distribuzione.

Grazie a tali assidui controlli sono rarissimi, se non eccezionali, gli episodi tossinfettivi conseguenti al consumo di alimenti di origine animale nella collettività militare, nonostante i reparti operativi durante le esercitazioni fuori sede debbano ricorrere a strutture ed infrastrutture non certo ottimali.

Oltre a tali attribuzioni il corpo veterinario svolge una importante funzione sociale e addestrativa perchè i propri enti esecutivi: Scuola del corpo veterinario militare di Pinerolo, Centro militare di allevamento e rifornimento quadrupedi di Grosseto, Centro studi del corpo veterinario dell'esercito di Roma e infermerie quadrupedi presidiarie di Pinerolo e di Montelibretti, contribuiscono alla formazione dei giovani veterinari civili, mediante convenzioni stipulate con tutte le facoltà di medicina veterinaria le quali periodicamente portano i laureandi presso le strutture militari per lo svolgimento di esercitazioni cliniche, ed effettuano ogni anno un corso della durata di circa dodici mesi a favore dei giovani che vogliono apprendere l'arte della mascalcia, la quale non è scomparsa proprio grazie alla citata Scuola del corpo veterinario di Pinerolo.

I giovani con precedenti di mestiere sulla lavorazione del ferro, ottenuto il diploma di specializzazione di maniscalco, trovano subito lavoro, e ben remunerato, nell'ambiente civile dove i cavalli sono sempre più numerosi.

Tra i corpi logistici quello veterinario è il meno noto perchè svolge il suo ruolo in silenzio e senza enfasi e perchè non esistono reparti costituiti da soli veterinari, per cui è stato sempre il più penalizzato infatti è

quello che ha la più bassa percentuale di ufficiali a livello dirigente nonostante per tale corpo sia prevista la laurea in medicina veterinaria il cui corso dura cinque anni con un numero elevatissimo di esami. Ciò penalizza enormemente il corpo veterinario per cui molti ufficiali raggiunto il grado di capitano, di maggiore o di tenente colonnello, grazie alla preparazione professionale ed all'esperienza acquisita, sostengono le prove di concorso per l'accesso alle unità sanitarie locali e quasi sempre vincitori transitano nella amministrazione civile con retribuzione di gran lunga più remunerativa senza gli svantaggi derivanti dalla carriera militare specie per quanto concerne la scelta delle sedi e dove la mobilità costituisce un fenomeno reale.

Inoltre, forse non tutti ne sono informati, il maggior generale capo del corpo veterinario percepisce, a pari anzianità di servizio, il medesimo trattamento economico del colonnello, ed all'atto del passaggio in ausiliaria tale trattamento sarà addirittura inferiore. Questo è veramente assurdo!

Al capo del corpo veterinario era stato assicurato dallo stato maggiore dell'esercito, cui venne rappresentato il problema, che alla rimozione di tale penalizzante situazione si sarebbe provveduto con il disegno di legge sull'avanzamento degli ufficiali che dovrà seguire all'approvazione del nuovo modello di difesa. Ma poichè della discussione di tale modello si parla ormai da anni e non si sa quando sarà approvato dal Parlamento e allo scopo di dare ai componenti del corpo veterinario dignità pari, o quasi, a

quella di tutti gli altri corpi logistici si propone l'approvazione del disegno di legge costituito da due articoli, che non comporta oneri finanziari aggiuntivi perchè il numero maggiore dei colonnelli (sette) e dei generali di brigata o maggior generali (uno) è quasi integralmente contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974 «Ripartizione dei contingenti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in attuazione dell'articolo 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni», emanato in attuazione del secondo comma dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, ed il lieve aumento dell'onere finanziario per il tenente generale è abbondantemente compensato dal risparmio ottenuto dai quattro ufficiali in meno previsti dal presente disegno di legge. Tuttavia si potrà ovviare ad eventuali irrisori oneri aggiuntivi ricorrendo alla diminuzione di una unità del numero dei generali di divisione e di una unità del numero di colonnelli del ruolo delle armi dal momento che il nuovo modello di difesa ne comporterà la contrazione; in tal caso i dati riportati nella tabella verrebbero così modificati:

- a) generali di divisione da 55 unità a 54;
- b) colonnelli da 975 unità a 974.

Questa ultima ipotesi non determinerebbe variazioni del numero complessivo dei suddetti gradi previsto dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 e successive modificazioni.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il ruolo del corpo veterinario, di cui alla tabella n. 1 dell'allegato A, alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituito dal ruolo di cui alla tabella allegata alla presente legge.

### Art. 2.

1. Il corpo veterinario ha carattere interforze. Esso svolge tutte le funzioni previste dalla legge anche in relazione alla Marina e all'Aeronautica, con particolare riferimento al controllo degli alimenti.

2. Le modalità per l'organizzazione del carattere interforze da parte del corpo veterinario dovranno essere definite dagli stati maggiori delle Forze armate.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## TABELLA

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'ESERCITO  
*Quadro V: ruolo del corpo Veterinario*

GRADO	Organico e consistenze massime (a)	Forma di avanzamento	Anni di permanenza minima nel grado		Periodi minimi richiesti per la valutazione			Titoli esami corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Scelta	Anzianità	Comando attrib. (d)	Servizio	Incarico		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gen. ispettore									
Ten. generale	1 (b)	scelta							
Magg. generale	2	scelta	4		1 anno				1 (f)
Colonnello	11	scelta	5		1 anno				1 (g)
T. colonnello	28	scelta	9		1 anno				1 o 2 (h)
Maggiore	10	anzianità		4	1 anno				
Capitano	28	scelta	9						3 o 2 (i)
		anzianità		11	2 anni				
Tenente	14	anzianità		4				Laurea prescritta abilitazione professionale (e) Aver superato il corso applicativo	
S. tenente	(c)	anzianità		3					

(a) Il numero complessivo è portato in aumento a quelli previsti per i gradi di generale di divisione/tenente e di colonnello per gli ufficiali dell'Esercito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 e successive modificazioni.

(b) Al Ten. generale che riveste la carica di Capo del Corpo si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1984 n. 429.

(c) I Sottotenenti frequentatori di corsi formativi presso l'Accademia di sanità sono in posizione soprannumerica.

(d) Ai fini della valutazione per l'avanzamento, i periodi di comando e di attribuzioni specifiche indicati nella tabella per il grado rivestito possono essere sostituiti, in tutto o in parte, da quelli eventualmente effettuati nel grado immediatamente inferiore.

(e) Solo gli ufficiali reclutati a nomina diretta al grado di tenente.

(f) Una promozione ogni dieci anni.

(g) Ciclo di tre anni: 1 promozione il primo anno; nessuna il secondo e il terzo anno.

(h) Ciclo di tre anni: 3 promozioni il primo anno e secondo anno; 2 il terzo anno.

(i) Ciclo di tre anni: 3 promozioni il primo anno e secondo anno; 2 il terzo anno.

